

Le Circolari della Fondazione Studi

n.5 del 06.03.2015

Microcredito: istruzioni per l'uso



Partito il bando del Mise, che mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il Microcredito a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplificate, associazioni, cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di Microimpresa, società tra professionisti. Al fondo si potrà accedere all'inizio di aprile attraverso il "Click day" predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tra i potenziali beneficiari dei fondi rientrano tutti quei nuovi lavoratori ed imprenditori che, ottenuti i finanziamenti richiesti, avranno bisogno dell'apporto professionale dei Consulenti del Lavoro nella gestione di tutti gli adempimenti. Per facilitare la diffusione e l'utilizzo di questo nuovo strumento per le PMI, la Fondazione Studi pubblica le prime indicazioni operative.

Riferimenti normativi

- Art. 111 - Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385;
- Decreto MEF 17 ottobre 2014 n. 176 - G.U. 1 dicembre 2014;
- Decreto MISE 24 dicembre 2014 – G.U. 3 febbraio 2015;
- In attesa di integrazione al DM 24/12/2014 per domanda on-line sul sito Mise.

DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
Via C. Colombo, 456
00145 Roma (RM)

Fondo di garanzia per il microcredito

Il fondo ha la finalità di finanziare lavoratori autonomi o microimprese rientranti nelle cosiddette fasce deboli ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie.

Dotazione

- *Il Ministero dello Sviluppo Economico si è impegnato a versare in questo fondo, alla data del 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo massimo di euro 30.000.000;*
- *Il MoVimento 5 stelle ha versato circa 10.000.000 di euro.*

Quindi lo stanziamento totale disponibile per il 2015 è di euro 40.000.000, le dotazioni per gli anni successivi saranno costituite dalla reintegra delle rate restituite dai beneficiari, dallo stanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico e da future ed eventuali altre erogazioni liberali (come quelle già effettuate).

Principali Caratteristiche

- 1. L'Assenza di garanzie reali in capo all'utente finale;*
- 2. Il fondo del Microcredito in sostituzione delle "garanzie reali" copre l'80% delle somme finanziate;*
- 3. Il Fondo del microcredito garantisce le somme erogate senza la valutazione economico-finanziaria del Gestore del Fondo;*
- 4. La garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito;*
- 5. In virtù di queste caratteristiche ci sarà un iter procedurale molto snello (circa 6/7 giorni);*
- 6. Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per tutta la durata del finanziamento.*

Chi può davvero beneficiare del Microcredito?

Avvio o sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.

1. **Lavoratori autonomi** (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, web master, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
2. **Imprese individuali** titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
3. **Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative** titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.



Sono comunque **ESCLUSE** le imprese che al momento della richiesta presentino, **anche disgiuntamente**, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, ovvero:

- a. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila**;
- b. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila**;

- c.** in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a **100.000 Euro**.

NOTA BENE: l'operatore del microcredito potrebbe richiedere che il soggetto da finanziare non sia iscritto negli elenchi dei cattivi pagatori.

Presentazione delle istanze

Le istanze dovranno essere presentate con le modalità che saranno stabilite dal Mise per il tramite di invio telematico, presumibilmente nei primi giorni di aprile. Ricevuta la conferma della prenotazione delle risorse dal Ministero dello Sviluppo Economico bisognerà rivolgersi ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB (banche e nuovi operatori specializzati nel microcredito).

Ammontare massimo e caratteristiche dei finanziamenti

I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro **25.000** per ciascun beneficiario. Il limite **può essere aumentato di euro 10.000**, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a.** il pagamento puntuale di almeno le ultime **sei rate** pregresse;
- b.** lo sviluppo del progetto finanziato, **attestato dal raggiungimento di risultati intermedi** stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto **un nuovo finanziamento** per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o di 35.000 euro.

Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano con **rate aventi cadenza al massimo trimestrale**. La data di inizio del pagamento delle rate può essere **postposta per giustificate ragioni** connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui al punto d) del seguente paragrafo, per i quali la durata e' coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Il finanziamento sarà restituito, alle scadenze previste con applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Attualmente il tasso non può essere superiore al **8,47%**.

Finalità dei finanziamenti

La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche alternativamente:

- a. all'acquisto di beni**, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di **servizi strumentali** all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; (durata massima 7 anni);
- b. alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;** (durata massima 7 anni);

c. al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; (durata massima 7 anni);

d. al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. (durata massima 10 anni);

NOTA BENE: L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui ai punti precedenti anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.



Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

L'operatore di microcredito presta, **in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi** ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:

a. supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;

b. formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

c. formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;

d. supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

- e. supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;*
- f. con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate nella lettera d) del paragrafo precedente, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;*
- g. supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.*

NOTE FINALI

Ulteriori informazioni e la modulistica saranno rese note appena il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà ad emanare le disposizioni operative del Fondo.

Verosimilmente, dai primi giorni di Aprile, il Ministero consentirà l'invio della domanda online per prenotare le risorse che verranno assegnate ai progetti presentati.

Suggeriamo una verifica e un approfondimento del possesso dei requisiti previsti prima di tale data.

Documentazione necessaria alla fase 1: copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partita iva, certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale, libro unico del lavoro, ultimi tre bilanci.